



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 257 del 29/08/2022

Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada

Firmato da: Andrea Volpe



Consiglio Regionale della Campania

Napoli, li 04/08/2022

**Prot. N. 0024/2022
del 04/08/2022**

**Al Presidente del
Consiglio Regionale della Campania**

**Alla Direzione Generale
Attività Legislativa**

SEDE

Oggetto: Proposta di legge “Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada”.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di legge in oggetto corredata dalla relazione illustrativa, AIR e finanziaria sottoscritta dal consigliere:

Andrea VOLPE

Proposta di legge Regionale "**Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada**"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La strada, la piazza e in generale i luoghi pubblici hanno evidentemente perso una dimensione antica di varietà, incontro, vitalità e scoperta, e sono diventati sempre più dei luoghi di transito o di contingenza. Questo processo ha avuto inizio alcuni secoli fa con l'affermazione della borghesia



Consiglio Regionale della Campania

urbana e della sua cultura, legata agli oggetti e alla dimensione materiale. E comunque negli ultimi decenni che si è assistito ad un incremento vertiginoso di questa tendenza, con l'evoluzione post-moderna delle classi sociali e del *welfare* pubblico. La componente umana è stata sommersa da quella simbolica, dagli oggetti e dagli *status symbol*, rendendo questi luoghi piuttosto omogenei sul piano sociale e assoggettandoli a schemi dettati dalle convenzioni. Ciò che è diverso e inaspettato, in qualche modo, suscita sempre incertezza o diffidenza proprio perché esce da questi schemi. Questo è vero sia per il pubblico che per l'artista: e il motivo per cui, ad esempio, chi inizia si esibisce timorosamente in un angolo, come se non volesse disturbare troppo, ricevendo - se va bene - qualche occhiata indifferente e poche monete. Ci vuole tempo per capire che è necessario imporsi e infrangere radicalmente il tabù delle convenzioni sociali: portarsi al centro della piazza e comportarsi in modo imprevedibile fra la gente, creando uno spettacolo straordinario che non possa più essere vittima della diffidenza e della circospezione. Nel rispetto altrui, quanto più è esplicito il comportamento "alternativo" dell'artista, tanto più sarà facile per lui affermare la propria dignità come tale. Il nostro interesse sotto l'aspetto giuridico dell'arte di strada nasce soprattutto dall'esigenza di garantire all'artista l'affermazione della propria dignità in quanto tale nell'esercizio della propria arte. Oggi quello che manca del tutto è una visione chiara e precisa dei diritti e degli obblighi di un artista di strada, tanto da parte degli artisti stessi quanto da parte delle amministrazioni, delle forze di polizia e del pubblico. Basta viaggiare in Italia e in Europa per capire che la situazione in questo campo è incredibilmente disomogenea e che tutto è ancora legato ai capricci e alle caratteristiche delle diverse realtà locali, ognuna col proprio regolamento (cosa che, nella Comunità Europea che ha avviato programmi significativi come *Cultura 2007*, è piuttosto spiazzante).

L'esistenza in ambito internazionale di alcuni strumenti giuridici particolarmente importanti **ci ha spinto** a pensare che finalmente si potesse considerare il campo dell'arte di strada fuori dagli stretti confini dei regolamenti locali, poco adatti a gestire la sua natura eterogenea e mutevole, anche sul piano regionale e, come già detto in precedenza, essere da stimolo per la legislazione nazionale. Basta invece una veloce lettura di alcuni di questi strumenti internazionali per rendersi conto che l'idea di patrimonio culturale è sempre più orientata verso una forma molto evoluta di interpretazione dei valori e della cultura. Ci si domanda, quindi, se l'arte di strada, che non ha mai potuto trovare un posto confacente fra musei, teatri e strutture "canoniche", possa forse ora vedersi riconoscere un ruolo primario come forma di cultura urbana *sui generis*.

Il fulcro del discorso è rappresentato dalla questione del riconoscimento istituzionale dell'arte di strada e della sua connessione con le varie specificità di questa realtà: le politiche culturali locali e nazionali, la presenza del mecenatismo, i problemi legati alla mancanza di una definizione.

Lo scopo generale di questa proposta di legge è quello di contestualizzare con chiarezza il ruolo dell'arte di strada in relazione ad una serie di interventi giuridici particolari che saranno illustrati in seguito in maniera più tecnica e dettagliata.

In linea di principio, e infatti ormai chiaro che uno spettacolo di strada:

- Avviene in uno spazio pubblico o almeno ad uso pubblico, quasi sempre all'aperto (ma



Consiglio Regionale della Campania

ciò non costituisce una regola: si pensi alle piazze o ai mercati coperti), in forma statica o itinerante. Ciò che contraddistingue veramente i luoghi dove si svolge l'arte di strada, d'altronde, e la totale estraneità di questi da qualsiasi forma di spettacolo. Si tratta cioè di spazi o strutture non concepite per ospitare eventi artistici.

- Può essere svolto in una molteplicità di luoghi e contesti diversi, rurali e urbani, senza pregiudicare la qualità e la natura della performance. Tra i luoghi annoveriamo piazze, strade chiuse o aperte al traffico, centri commerciali, parchi pubblici, ecc. Per quanto riguarda i contesti possiamo trovare feste paesane, fiere, manifestazioni, festival, oppure può non presentarsi alcun contesto particolare: si tratta della vita quotidiana della città. Altre volte, invece, l'arte di strada costituisce un supporto ad eventi di altra natura.
- Si contraddistingue da ogni altro spettacolo dal vivo perché non è il pubblico a entrare nello spazio dello spettacolo, ma è lo spettacolo che entra nello spazio (del) pubblico. Gli spettatori, di conseguenza, accedono alla performance gratuitamente, ma possono comunque, corrispondere un'offerta libera e facoltativa attraverso il cappello. Intraprende dunque con gli spettatori una relazione democratica in cui l'artista è sullo stesso piano del pubblico e non esistono intermediari fra essi.
- Ha un carattere prevalentemente di intrattenimento degli astanti, non legato o motivato da tradizioni culturali, popolari e religiose, come processioni e riti.
- Rientra nel dominio delle arti dello spettacolo dal vivo e non in quello delle arti visive.

Per concludere, quindi, vorremmo sintetizzare le specificità di un'artista di strada nei punti seguenti. Egli è caratterizzato da:

- Una relazione atipica con le istanze lavorative. La maggior parte dei professionisti cambia infatti rapidamente la natura del proprio lavoro in base al contesto: da artisti salariati a lavoratori totalmente indipendenti.
- Il desiderio di creare un'esperienza non ordinaria, di rompere gli schemi, di offrire al pubblico e a sé stesso una modalità alternativa di godimento degli spazi pubblici e delle relazioni sociali.
- Un'elevata dipendenza alla mobilità geografica. Che si tratti di brevi spostamenti o di lunghe *tournees*, l'artista come in passato deve andare in cerca del proprio pubblico molto più che in altri settori dello spettacolo dal vivo. Questa mobilità si esprime oggi in scala regionale, nazionale, europea ed internazionale.
- La capacità di adattare il proprio lavoro ai più differenti contesti: uno spettacolo di strada necessita di pochi cambiamenti per essere portato al chiuso o in situazioni più circoscritte.
- L'indipendenza da un luogo di riferimento: in virtù del punto precedente, è chiaro che ogni luogo geografico può prestarsi ad ospitare lo stesso artista senza pregiudicarne il lavoro.
- Un'elevata condizione di incertezza. Nonostante l'esperienza aiuti a compensare questo problema, l'artista che giunge su una nuova piazza non potrà mai prevedere con sicurezza se il proprio spettacolo avrà successo oppure no.

Queste osservazioni ci permettono di inquadrare l'artista di strada per quello che è oggi, ma che in fondo è sempre stato: una persona altamente creativa che afferma attraverso il proprio lavoro la sua libertà da schemi e condizionamenti. Il motivo per cui ancora oggi, nonostante il sempre crescente



Consiglio Regionale della Campania

riconoscimento dell'arte di strada, molti artisti si trovano ad avere problemi con amministrazioni e rappresentanti delle forze dell'ordine, e probabilmente anche a causa della natura libera, anticonformista e indipendente che questa forma d'arte richiede per esprimersi. Che si tratti di un singolo giocoliere all'incrocio di un semaforo o di una grande compagnia che si esibisce in una piazza gremita di pubblico, la capacità dell'artista di strada di stupire, coinvolgere e cambiare le prospettive degli spettatori e degli spazi circostanti e la più grande espressione della sua voglia di libertà.

Oltre a quanto già premesso ci preme sottolineare che la scelta che caratterizza questa proposta di legge è scritta nell'art 1 (Principi) che, in una sola riga, ne riassume lo spirito: "la Regione Campania dichiara il proprio territorio ospitale verso le espressioni artistiche in strada". La scelta dell'ospitalità è strategica e fondamentale in quanto in Italia l'arte di strada è ancora regolamentata dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed è equiparata a mestieri ambulanti, superati dai tempi e dal progresso, Ai sensi del sopracitato articolo 121 gli artisti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente il luogo e la data delle loro esibizioni alle autorità di pubblica sicurezza e, inoltre, devono pagare la tassa per l'occupazione di suolo pubblico. Appare del tutto evidente il carattere vessatorio oltre che superato e anacronistico di tale normativa, retaggio di un tempo in cui coloro i quali esercitavano "mestieri girovaghi" erano visti con sospetto, come portatori di "modernità" ed "emancipazioni" troppo pericolose per i poteri costituiti.

Il contesto storico e politico del tempo privilegiava il momento della vigilanza e del controllo sugli artisti, ritenuti "diversi", che non la valorizzazione della loro "arte". Nelle grandi capitali europee, nelle più grandi città d'arte del vecchio Continente, gli artisti di strada sono sostanzialmente liberi di esprimere la loro arte, il loro lavoro, senza costrizioni, senza limitazioni di ordine pubblico, secondo semplici e appositi regolamenti che tutelano e promuovono questa peculiare forma espressiva artistica. Al contrario in Italia le conseguenze concrete dell'applicazione dell'articolo 121 sono le multe e il sequestro degli strumenti e delle attrezzature, al quale, molte volte, si sono contrapposti interventi del pubblico e degli astanti che intervenivano "a difesa" del lavoro e dell'arte degli artisti di strada. L'arte di strada è una antica tradizione che consente l'incontro tra esperienze culturali e sociali diverse, che per un verso spezza i ritmi frenetici della routine metropolitana e i disagi di periferie troppo spesso trascurate, per l'altro restituisce vitalità alle nostre contrade di campagna. Valorizza, vivacizza, abbellisce ulteriormente i nostri centri storici, con i loro monumenti, permeandoli di espressioni, suoni e gesti diversi da quelli a volte caotici del rumore urbano, in particolare quello del traffico.

Quando si svolge nelle periferie urbane, anche quelle più degradate è un momento di qualità e di riqualificazione. E' uno stimolo a "vivere le città" e i nostri tanti comuni, con i loro commerci, consente alla gente di "uscire" di casa, di appropriarsi del territorio e quindi di presidiarlo, fa ridere i nostri bambini e può dare gaiezza, oltre ad un sorriso, ai nostri anziani, anche a quelli che vivono nelle strutture istituzionalizzate.



Consiglio Regionale della Campania

Questa proposta di legge ha la peculiarità di affrontare il tema degli artisti di strada e di costituire uno stimolo per le riforme legislative e normative di carattere nazionale come già più volte rimarcato in precedenza. Contestualmente lo scopo della legge è quello di garantire ai comuni campani il pieno carattere di ospitalità nei confronti degli artisti di strada nell'esercizio dei loro mestieri.

L'art.1, (Principi)

come detto, stabilisce questo concetto di ospitalità del nostro territorio nei confronti degli artisti di strada.

L'art. 2 (Definizioni) stabilisce che tutte le attività delle arti svolte liberamente da artisti di strada su suolo pubblico sono da considerare espressioni artistiche.

L'art. 3 (Finalità) nel definire le tante espressioni artistiche esibite in strada ne riconosce il ruolo di valorizzazione culturale, turistica, di incontro creativo tra le persone, di affermazione di nuovi talenti e divulgazione del "mestiere", di crescita culturale per il pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica secondo quanto stabilito dall'Art. 33 della Costituzione a tutela della libertà dell'arte.

L'Art. 4 (modalità) fissa le modalità, limiti e durata delle esibizioni, e stabilisce che le attività di cui all'art. 2 svolte secondo le modalità dei primi due commi del presente articolo non sono soggette alle norme in vigore sull'occupazione del suolo pubblico e del commercio ambulante.

L'art. 5 (competenze dei comuni) prescrive che i comuni devono indicare i luoghi dove non si possono svolgere le attività artistiche. In caso di inadempienza dei comuni le attività possono essere esercitate liberamente nel rispetto delle norme della presente legge su tutto il territorio. Entro 120 giorni dall'approvazione della legge i comuni predispongono un regolamento contenente tutte le indicazioni relative alle modalità di esercizio delle attività, delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività. Altresì i comuni nell'organizzazione delle proprie manifestazioni devono consentire un certo numero di spazi a quegli artisti di strada che, pur privi di uno specifico contratto, decidessero di presentarsi liberamente all'iniziativa del comune.

L'art. 6 (norma finanziaria) La presente legge non produce oneri a carico della Regione Campania.

L'art. 7 (norma transitoria) prescrive i tempi di approvazione del regolamento comunale di cui all'art 5, comma 1 e, prevede, in caso di inadempienza da parte dei comuni che le attività di espressione artistica di strada sono liberamente esercitabili in ossequio alle norme prescritte dalla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge

Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada.

Su iniziativa del Consigliere Regionale

ANDREA VOLPE



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1.
(*Principi*)

1. La Regione Campania dichiara il proprio territorio ospitale verso le espressioni artistiche in strada.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2.
(Definizioni)

1. Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada in spazi aperti al pubblico.

Art. 3.
(Finalità)



Consiglio Regionale della Campania

1. La Regione Campania promuove l'ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esibite in spazi aperti al pubblico.
2. La Regione riconosce alle attività di cui al comma 1 un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, secondo quanto previsto dalla Costituzione, che all'articolo 33 tutela la libertà dell'arte.

Art. 4.
(Modalità)

1. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:
 - a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;
 - b) della normale circolazione stradale e pedonale;



Consiglio Regionale della Campania

- c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;
- d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.

2. Le attività di cui al comma 1 si svolgono:

- a) senza alcuna forma di pubblicità;
- b) senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;
- c) senza alcuna richiesta di pagamento di bigliettazione;
- d) tenendo comportamenti di prudenza e di perizia, nello svolgimento della propria espressione artistica.

Art. 5.

(Competenze dei Comuni)

- 1. I Comuni indicano i luoghi dove si possono svolgere le attività di cui alla presente legge ed approvano, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, un regolamento contenente le indicazioni degli orari e dei limiti acustici da rispettare ed eventualmente, in relazione alla peculiarità dei luoghi, la descrizione dei singoli spazi, delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività.
- 2. L'accordo stipulato con i Comuni per l'organizzazione di iniziative con artisti di strada non costituisce titolo prioritario per l'occupazione degli spazi dedicati.



Consiglio Regionale della Campania

3. I comuni nell'organizzazione delle proprie manifestazioni dovranno consentire un certo numero di spazi a quegli artisti di strada che, pur privi di uno specifico contratto, decidessero di presentarsi liberamente all'iniziativa del comune.

Art. 6.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge non sono previsti ulteriori oneri a carico
Del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, la delimitazione dei luoghi e l'approvazione del regolamento comunale di cui all'articolo 5, comma 1, avviene entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 da parte dei Comuni, le attività di espressione artistica si intendono esercitabili liberamente su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.



RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

(Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017)

Primo firmatario: Consigliere Andrea VOLPE

TITOLO: "Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada"

1) DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO

La proposta di legge ha la peculiarità di affrontare il tema degli artisti di strada e di costituire uno stimolo per le riforme legislative e normative di carattere nazionale. Contestualmente lo scopo della legge è quello di assicurare ai comuni campani il pieno carattere di ospitalità nei confronti degli artisti di strada nell'esercizio dei loro mestieri. La presente proposta di legge, essendo prettamente di natura regolatoria, non introduce ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

2) INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI (DIRETTI/INDIRETTI) DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE SOMMARIA

Art.	PRESENZA ONERI (Si/No)	STIMA ONERI (IN EURO)	DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
1	NO	0,00	Individua i principi, l'oggetto della proposta di legge, specificando il principale ambito di intervento. NEUTRALITA' Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
2	NO	0,00	Stabilisce che tutte le attività delle arti svolte liberamente da artisti di strada su suolo pubblico sono da considerare espressioni artistiche. INVARIANZA Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
3 Comma 1	NO	0,00	Individua le finalità della proposta, ovvero la promozione da



Consiglio Regionale della Campania

			parte della Regione Campania dell'ospitalità nei confronti degli artisti di strada. INVARIANZA Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
3 Comma, 2	NO	0,00	Riconosce alle attività di cui al comma 1 un ruolo di valorizzazione culturale e turistica e di incontro creativo. INVARIANZA Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
4	NO	0,00	Fissa le modalità, limiti e durata delle esibizioni, e stabilisce che le attività di cui all'art. 2 svolte secondo le modalità contenute nel presente articolo, non sono soggette alle norme in vigore sull'occupazione del suolo pubblico e del commercio ambulante. INVARIANZA Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
5	NO	0,00	Prescrive che i comuni devono indicare i luoghi dove non si possono svolgere le attività artistiche. In caso di inadempienza dei comuni le attività possono essere esercitate liberamente nel rispetto delle norme della presente legge su tutto il territorio. Entro 120 giorni dall'approvazione della legge i comuni predispongono un regolamento contenente tutte le indicazioni relative alle modalità di esercizio delle attività, delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività. Altresì i comuni nell'organizzazione delle proprie manifestazioni devono consentire un certo numero di spazi a quegli artisti di strada che, pur privi di uno specifico contratto, decidessero di presentarsi liberamente all'iniziativa del comune. INVARIANZA Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
6	NO	0,00	<u>(norma finanziaria)</u> La presente legge non produce oneri a carico della Regione Campania, trattandosi di un intervento meramente regolatorio. INVARIANZA Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
7	no	0,00	Prescrive i tempi di approvazione del regolamento comunale di cui all'art 5 e, prevede, in caso di inadempienza da parte dei comuni, che le attività di espressione artistica di strada siano liberamente esercitabili in ossequio alle norme prescritte dalla presente proposta legge.
		TOTALE	



Consiglio Regionale della Campania

		ONERI 0,00	
--	--	-----------------------	--

**3) INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN
RELAZIONE
AGLI ONERI QUANTIFICATI**

**RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2022-
2024**

Sezione A) Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria ai sensi dall'articolo 38 del
d. lgs.
118/2011.

NATURA SPESA:	ND			
TIPOLOGIA SPESA:	ND			
	ND			

STANZIAMENTO :	ND
MISSIONE E PROGRAMMA SU CUI IMPUTARE LA SPESA	ND

MODALITÀ DI COPERTURA		
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	ND	0,00
Risorse presenti in fondi speciali	ND	0,00



Consiglio Regionale della Campania

Ricorso a nuove o maggiori entrate	COMPILARE SEZIONE SOTTOSTANTE B	0,00
Altre modalità	ND	0,00

Sezione B) Indicare nuove o maggiori entrate da utilizzare a copertura della spesa

indicata nella Sezione A)

TITOLO: _____

TIPOLOGIA DELL'ENTRATA: _____

**Sezione C) In caso di disposizioni che prevedono minori entrate, alla stregua di una
linea di spesa indicare idonea copertura finanziaria
compensativa**

Nella proposta di legge non sono contenute disposizioni che prevedono minori entrate.



Consiglio Regionale della Campania

Scheda AIR

Analisi di Impatto della Regolamentazione

PROPOSTA DI LEGGE

“Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada”

A iniziativa del Consigliere

ANDREA VOLPE



Consiglio Regionale della Campania

SEZIONI	CONTENUTI
Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione	<p>a) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.</p> <p>La proposta normativa si riferisce alle “espressioni artistiche di strada” che, a differenza di quasi tutte le altre discipline artistiche che vengono iscritte nell'ambito delle politiche culturali nazionali ed europee, non hanno ancora trovato il proprio spazio in seno alle istituzioni, sia in Italia che nei vari Paesi dell'Unione. Di conseguenza, il riconoscimento dell’<i>“arte di strada”</i> a livello politico, istituzionale e culturale è ancora lontano dall'essere stabilito. Il fatto stesso che esista una vasta gamma di definizioni più o meno ufficiali di questa disciplina rende ancora più complicato il quadro generale e l'identificazione del settore. Quanto detto però stride in maniera evidente con il crescente riconoscimento che, invece, viene accordato agli spettacoli di strada dal pubblico, che negli ultimi anni ha mostrato un considerevole aumento di interesse verso gli eventi-contenitori tipici: i “festival”.</p> <p>È evidente che discutere della questione del riconoscimento, significhi discutere di quella più ampia delle politiche culturali, che ne rappresenta il</p>



Consiglio Regionale della Campania

quadro di riferimento. Infatti, è solo all'interno dei processi di una politica culturale che è possibile individuare le azioni - e la volontà - di riconoscere e affermare una forma artistica. A questo proposito, è necessario un intervento regolatorio, che riconosca, promuova e valorizzi le espressioni artistiche di strada; che renda il territorio della regione Campania ospitale verso di esse.

Gli obiettivi e le priorità della proposta normativa sono rappresentati dalla valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica. Principi tra l'altro sanciti dalla Carta costituzionale che all'articolo 33 tutela la libertà dell'arte.

A livello europeo non esiste alcun atto che garantisca un riconoscimento ufficiale di queste arti. L'unico strumento che le richiama esplicitamente e un atto di *soft law*, la risoluzione 2001/2199(INI) dell'11 dicembre 2003 sull'importanza e il dinamismo del teatro nell'Europa allargata. Essa prende in considerazione con il termine "spettacolo" tutte le declinazioni che questo può vedersi attribuire: *"il teatro, la danza, l'opera, la musica, il circo, le arti della strada e della pista, le marionette e tutte le creazioni interdisciplinari"*.

Già la precedente relazione del 15 luglio 2002, che ne costituiva il nucleo, offriva una visione piuttosto chiara della frastagliata varietà dello spettacolo dal vivo. La risoluzione mette in luce, fra le varie istanze, la debole attenzione riservata alle arti circensi che vengono finanziate direttamente soltanto in Francia e in Italia. Ciò avviene, tuttavia, pur nella condivisa e crescente convinzione che queste arti rivestano un valore formativo tutt'altro che secondario e che la loro salvaguardia ha quindi degli interessi anche pratici, oltre che culturali.

b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo.

L'intervento normativo è finalizzato:

- A considerare le espressioni artistiche di strada tutte quelle attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada in spazi aperti al pubblico;
- A promuovere l'ospitalità sul territorio campano delle espressioni



Consiglio Regionale della Campania

artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esibite in spazi aperti.

- Alla valorizzazione culturale e turistica del territorio campano;
- A favorire incontri creativi tra le persone, di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi;
- A offrire un servizio culturale;
- All'affermazione di nuovi talenti;
- A destinare spazi dedicati allo svolgimento delle attività legate alle espressioni artistiche di strada.

c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo vi sono:

- Il numero di Comuni che in seguito all'intervento adotteranno i relativi regolamenti;
- Il numero di manifestazioni che avranno luogo rispetto agli anni precedenti all'entrata in vigore della nuova legge regionale sulle espressioni artistiche di strada.

d) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Il disegno di legge interviene su soggetti sia privati che pubblici, ovvero:

- soggetti pubblici: Regione ed enti locali, in particolare i Comuni;
- soggetti privati: Artisti di strada, imprese artigiane, esercizi commerciali del terziario in genere e i cittadini;
- destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme, in particolare le organizzazioni e il mondo dell'associazionismo della cultura e dell'arte in genere.



Consiglio Regionale della Campania

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento	<p>L'intervento regolatorio è stato sottoposto, per la consultazione, a destinatari pubblici e privati, associazioni di categoria.</p> <p>In ogni caso, si può ragionevolmente prevedere che sarà avviata una fase di audizione, successiva all'incardinamento del testo presso la Commissione consiliare permanente incaricata dell'esame, con l'obiettivo di recepire eventuali osservazioni provenienti dagli <i>stakeholders</i> più rappresentativi del settore.</p>
Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)	<p>L'opzione zero è stata valutata come non percorribile, in quanto il mancato intervento di regolamentazione, non sarebbe in grado di fornire una risposta valida agli obiettivi e alle finalità indicati nella sezione 1.</p> <p>Infatti, la proposta normativa, consente l'adozione di una misura indispensabile per favorire la valorizzazione e la libera espressione artistica di strada, ovvero la regolamentazione da parte dei Comuni che sono tenuti a indicare i luoghi dove si possono svolgere le attività degli artisti; fornendo le indicazioni degli orari e dei limiti acustici da rispettare ed eventualmente, in relazione alla peculiarità dei luoghi, la descrizione dei singoli spazi, delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività.</p>
Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio	<p>Non sono state considerate e valutate opzioni alternative all'intervento normativo in grado di perseguire con lo stesso grado di efficacia gli obiettivi contenuti nel presente provvedimento.</p>



Consiglio Regionale della Campania

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</p> <p>L'opzione proposta determina vantaggi per numerosi soggetti interessati. Infatti, l'intervento consente:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai Comuni di destinare spazi dedicati allo svolgimento delle attività degli artisti di strada, evitando conseguenti problematiche legate alla viabilità all'inquinamento acustico e quant'altro sia legato a tale attività in assenza di regolamentazione;• Agli artisti di strada, i quali possono esprimere liberamente la loro arte, offrendo ai cittadini una modalità alternativa di godimento degli spazi pubblici e delle relazioni sociali;• La valorizzazione del territorio regionale e la sua promozione turistica <p>L'opzione prescelta non determina svantaggi per i soggetti interessati.</p> <p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.</p> <p>L'intervento regolatorio comporta effetti benefici per una serie di imprese commerciali ed artigiane che, direttamente e indirettamente, incrementeranno le entrate, inquanto, il previsto aumento delle attività di arte di strada favorirà una potenziale ricaduta economica positiva, sia per esercizi commerciali situati nei luoghi dove queste attività si svolgono che</p>



Consiglio Regionale della Campania

	<p>per le imprese artigiane e di servizi che saranno coinvolte in occasione di organizzazione di manifestazioni quali i festival.</p> <p>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico dei cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</p> <p>La proposta normativa non prevede oneri informativi aggiuntivi o particolari costi amministrativi.</p>
Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili	<p>L'opzione prescelta può garantire positive ripercussioni sul corretto funzionamento del mercato, sulla libera concorrenza e sulle forme di imprenditorialità, anche giovanili, dal momento che contiene misure suscettibili di aumento delle manifestazioni artistiche e culturali sul territorio regionale della Campania con la conseguente ricaduta economica positiva su tutto l'indotto legato a tali attività.</p>
Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione	<p>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</p> <p>Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione, e in particolare le competenti strutture della Giunta Regionale, nonché gli enti locali.</p> <p>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</p> <p>Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione</p> <p>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio</p> <p>Non sono previsti adempimenti per monitorare il rispetto degli interventi.</p>



Consiglio Regionale della Campania

	<p>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio</p> <p>Gli interventi che si renderanno necessari per integrare l'impianto normativo potranno essere realizzati attraverso successive modificazioni normative o, nei casi in cui è previsto, attraverso una regolamentazione di dettaglio demandata alla Giunta regionale.</p>
<p>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</p>	<p>L'intervento normativo non recepisce norme comunitarie.</p>